

**Direzione Regionale:** GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G10586 **del** 21/09/2016

**Proposta n.** 13788 **del** 21/09/2016

**Oggetto:**

Decreto Commissariale 15/2007 - Modifica determinazioni B7190/2011 e G9974/2015 - Approvazione tariffa Definizione tariffa di accesso agli impianti denominati TMB Malagrotta 1 e 2 siti in loc. Malagrotta nel comune di Roma e gestiti dalla E.Giovi Srl.

Oggetto: Decreto Commissariale 15/2007 - Modifica determinazioni B7190/2011 e G9974/2015 - Approvazione tariffa Definizione tariffa di accesso agli impianti denominati TMB Malagrotta 1 e 2 siti in loc. Malagrotta nel comune di Roma e gestiti dalla E.Giovi Srl.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti all'Arch. Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 "Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.";

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell'allegato I del D.lgs. 372/99";

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 133/2014 – Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l’emergenza del dissesto idrogeologico”;

VISTA la decisione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplina la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l’attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

VISTO il D.L. 4 luglio 2015, n. 92 “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**RICHIAMATO** che:

- con Deliberazione di Giunta n. 5337 del 2/11/1999, questa Regione si è dotata, in attuazione dell’art. 29, comma 2, della legge regionale n. 27/1998, di una procedura per la determinazione delle tariffe di accesso in discarica che quantifica il prezzo corrispettivo sulla base dei costi sostenuti in fase di realizzazione, di esercizio e di post gestione;
- con Decreto Commissariale n. 15 del 11/3/2005 è stata approvata una nuova metodologia di calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Lazio, anche alla luce dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003 e con Deliberazione di Giunta n. 516 del 18/7/2008 il citato decreto commissariale è stato recepito ai sensi dell’art. 238 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., in virtù della cessazione dello stato emergenziale con cui era gestita la materia dei rifiuti nella Regione Lazio;
- la procedura di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, prevede una prima fase in cui la tariffa deve essere determinata a

preventivo, ed una fase successiva in cui la tariffa è verificata a consuntivo, sulla base dei costi documentati. La finalità della tariffa di accesso agli impianti di gestione dei rifiuti è l'assicurare al gestore il ristoro di tutti i costi sostenuti nel corso dell'attività con l'inclusione degli investimenti in tariffa, essendo questi costi sostenuti per migliorare il servizio, da ammortizzare nel tempo. Nella seconda fase prevista dal citato decreto commissariale 15/2005 l'Amministrazione provvederà a verificare se gli investimenti programmati sono stati realizzati, e se quindi la tariffa determinata a preventivo sia o meno congrua ed attuale o al contrario sovrastimata o insufficiente e quindi da adeguare;

- la tariffa decorre dalla data in cui il soggetto gestore dell'impianto ha presentato la domanda di determinazione tariffaria alla Regione, in aderenza all'art. 238, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006.

PREMESSO che:

- Con sentenza n. 00248/2016 Reg. Prov. Coll. il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso 9126 del 2012 proposto dalla soc. AMA per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez I ter n. 3441/2012 concernente la revisione della tariffa d'accesso degli RSU agli impianti TMB di Malagrotta determinata con atto B7190 del 20 settembre 2011 dalla Regione Lazio;

- Con precedente Ordinanza n. 5750 del 2014 il Collegio aveva disposto una verifica, nominando quale verificatore il Direttore Generale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sottoponendo i seguenti quesiti:

- 1) Se la determinazione della tariffa di accesso ai due impianti TMB è corretta in relazione alla durata complessiva prevista dalle attività;

- 2) Se la determinazione della tariffa di accesso ai due impianti TMB contenuta nel provvedimento impugnato è corretta in relazione al valore dei terreni asserviti all'esercizio dell'attività ed alla loro effettiva destinazione urbanistica;

- 3) Se la determinazione della tariffa di accesso ai due impianti TMB contenuta nel provvedimento impugnato è corretta in relazione ai costi di gestione;

- 4) Se la determinazione della tariffa di accesso ai due impianti TMB contenuta nel provvedimento impugnato è corretta in relazione alla remunerazione del capitale investito;

- Le conclusioni della verifica sono state trasmesse al Consiglio di Stato ed anche agli uffici della Regione Lazio;

- La sentenza sopra citata, pertanto, ha accolto l'appello proposto da AMA ed ha respinto il ricorso di primo grado n. 10469/2011 proposto dalla E. Giovi Srl;

ATTESO che da quanto riportato nelle motivazioni della sentenza nonché dalla verifica effettuata dal Ministero MATTM - che il Consiglio di Stato ha ritenuto motivata e ragionevole - la tariffa di ingresso ai due impianti TMB di Malagrotta sarebbe errata per diverse motivazioni e poiché non è stata annullata dal Consiglio di Stato medesimo, occorre rideterminarla secondo le indicazioni del verificatore;

PRESO ATTO che:

- L'Area Ciclo Integrato dei rifiuti con proprio nota prot. 67065 del 8/2/2016 ha comunicato alla E. Giovi Srl che provvederà ad aggiornare la tariffa di accesso ai due TMB denominati Malagrotta 1 e 2 sulla base delle indicazioni fornite nella verifica;

- La E. Giovi Srl con propria nota prot. 27 del 19/2/2016 acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 100782 del 25/2/2016 non ha condiviso l'avvio del procedimento di revisione della tariffa ritenendo che la verifica effettuata dal Ministero MATTM non abbia valenza esterna e diventerà comunque esecutiva solo dopo 6 mesi dalla pubblicazione e non sia oggetto di impugnazione alla Cassazione oltre ad altri aspetti relazionati nella citata nota;

- L'AMA con nota prot. 9993 del 18/2/2016 acquisita al protocollo della Regione al n. 95536 del 2372/2016 chiedeva l'annullamento in autotutela della determinazione B7190/2011;

- L'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti con propria nota prot. gr/02/16/130188 del 10/3/2016 ha riscontrato la nota AMA prot. 9993 del 18/2/2016 comunicando l'avvenuto avvio del procedimento di aggiornamento della tariffa, con propria nota prot. 67065 del 8/2/2016;

PRESO ATTO altresì che è in corso presso l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti il procedimento di riesame, ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativo all'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio del complesso impiantistico di cui trattasi e che all'esito dello stesso potranno essere definite delle modifiche rispetto a quanto stabilito con il presente atto;

RITENUTO in ogni caso di dar seguito alle valutazioni effettuate dal verificatore e pertanto di sottoporre a revisione d'ufficio la tariffa già determinata con la determinazione B7190/2011;

RITENUTO altresì necessario ricostruire la vicenda ai fini della corretta individuazione del percorso e delle valutazioni oggetto della presente determinazione, si precisa che presso il sito di Malagrotta sono presenti gli impianti TMB 1 e 2 e la discarica in esercizio fino al 30/9/2013 e pertanto per definire compiutamente il complesso iter legato alle tariffe è necessario effettuare una istruttoria separata, ma solo dal punto di vista amministrativo, dei diversi aspetti:

#### Determinazione B7190 del 20/9/2011

- Con nota prot. 221 del 15/12/2010 acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 48552 del 16/12/2010 la E. Giovi Srl ha chiesto la determinazione della tariffa di accesso a consuntivo per l'anno 2009 ai due impianti di trattamento (TMB Malagrotta 1 e TMB Malagrotta 2) per un importo pari ad euro/ton 121,48 secondo le modalità indicate nell'appendice B del Decreto Commissariale n. 15 del 11/3/2005 poi recepito con DGR n. 516/2008;

- Con nota prot. 59 del 31/3/2011 acquisita al protocollo della Regione Lazio in data 1/4/2011 la E. Giovi Srl ha presentato ulteriore istanza di revisione tariffaria della precedente in data 15/12/2010 integrando la documentazione a consuntivo sui costi sostenuti nell'anno 2009 e prevedendo una tariffa di accesso pari ad euro/ton 121,84, cioè con 0,36 €/ton in più rispetto alla precedente;

- Con nota del 21/6/2011 acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 119427 del 22/6/2011 la Ria & Partners Spa ha certificato la veridicità dei costi dichiarati per il consuntivo 2009;

- Con successiva nota del 30/6/2011 la medesima Ria & Partners Spa ha certificato la veridicità dei costi della secondo nota;

- La Sviluppo Lazio Spa, società regionale di consulenza economica-finanziaria della quale si è avvalsa la Regione Lazio, con nota prot. 2011/0013208 del 25/7/2011 ha presentato la relazione relativa alla determinazione della tariffa;

- La Regione Lazio con propria determinazione B7190 del 20/9/2011 ha quindi fissato la tariffa di accesso ai due impianti TMB1 e TMB2 in euro/ton 99,14 al netto di benefit, ecotassa ed IVA;

#### Sentenza TAR Lazio – ROMA 3441/2012

La E. Giovi Srl ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio di Roma rg n. 10469 del 2011 chiedendo l'annullamento della determinazione B7190 del 20/9/2011 e la condanna della Regione Lazio al risarcimento del danno;

Con sentenza n. 3441/2012 il TAR Lazio – Roma ha annullato la determinazione B7190 del 20/9/2011 in quanto la determinazione della tariffa di accesso ai due TMB risulta essere esclusivamente stabilita tenendo conto delle deliberazioni contenute nella relazione dei due professionisti di Sviluppo Lazio spa;

La soc. AMA spa con ricorso rg 9126 del 2014 ha impugnato la sentenza del TAR Lazio – Roma n. 3441 del 2012 innanzi al Consiglio di Stato;

## Verificazione e Sentenza del Consiglio di Stato 248/2016

In esito a tale ricorso si è svolta la verifica di cui in premessa alla quale hanno partecipato nelle varie sedute: la E. Giovi Srl, la soc. AMA SpA, la Regione Lazio ed il Comune di Roma; La verifica trasmessa con nota prot. RIN 4537 del 30/4/2015 è articolata con risposte ai 4 quesiti avanzati dal Consiglio di Stato, delle quali in particolare si ritiene dover riportare, ai fini della revisione d'ufficio, i seguenti elementi evidenziati dal verificatore che a parere della scrivente Area Ciclo Integrato dei Rifiuti, sono alla base del riesame in autotutela della tariffa già emessa con determinazione B7190/2011 la cui validità è stata ristabilita dal Consiglio di Stato con sentenza 0248/2016.

### ○ I quesito

L'attività di verifica ha riguardato la durata complessiva prevista dalle attività nella misura in cui incide sul calcolo tariffario ed in particolare per il valore annuo dell'ammortamento delle voci di costo C1 "Costo di costruzione delle opere civili" e C2 "Costo di costruzione delle opere elettromeccaniche". In particolare, nelle conclusioni, il Verificatore ritiene che applicando la disciplina dell'appendice B del Decreto del Commissario Delegato n. 15/2005 la valutazione effettuata dalla Regione Lazio sulla base della relazione di Sviluppo Lazio spa non sia corretta in relazione al calcolo del valore degli ammortamenti commisurati ad una durata complessiva di 7 anni. Si rimanda alla relazione per le motivazioni. In ogni caso le aliquote massime possono essere pari al 3% per le opere civili ed al 15% per le opere elettromeccaniche.

### ○ II quesito

L'attività di Verificazione ha riguardato "il valore dei terreni asserviti all'esercizio dell'attività" nella misura in cui tale valore inciderebbe sul calcolo tariffario in quanto costo da indicare alla voce "B – Costo di acquisizione dell'area" di cui alla tabella 5 dell'Appendice B del decreto commissariale.

In particolare è risultato al Verificatore che ai fini della determinazione tariffaria, l'imputazione, al costo di acquisizione dei terreni, di eventuali rivalutazioni basate su prezzi correnti di mercato e su cambiamenti di destinazione urbanistica, comporterebbe la remunerazione tariffa di un valore non corrispondente ad un onere effettivamente sostenuto dalla società. In particolare il valore dei terreni su cui insistono gli impianti di TMB avrebbe dovuto essere commisurato al costo effettivamente sostenuto da E. Giovi Srl per procurarsi detti beni e rilevato nella contabilità generale. Pertanto siccome solo una parte dell'area è imputabile ai TMB (103.250 mc) della superficie complessiva (449.725 mq), il costo complessivo avrebbe dovuto essere imputato agli impianti di TMB in proporzione.

### ○ III quesito

Con riferimento a questo quesito il Verificatore non ha potuto disporre degli elementi sufficienti a confermare la congruità del valore dei costi di smaltimento espresso nella relazione dei Revisori. Questa congruità infatti non può prescindere dall'esame della istanza presentata dal Gestore per la determinazione della tariffa per lo smaltimento in discarica che non rientra nel procedimento amministrativo oggetto di verifica. Infatti, rileva il verificatore, che pur essendo stata presentata l'istanza di definizione della tariffa per la discarica di Malagrotta, la Regione Lazio non aveva provveduto rimandando la competenza al Commissario per l'emergenza rifiuti con nota che è stata sospesa con sentenza TAR 3440 del 2012 e confermata con sentenza del Consiglio di Stato 275/2015.

### ○ IV quesito

Il Verificatore conclude ritenendo che la metodologia utilizzata non è conforme alle disposizioni del Decreto Commissariale 15/2005 per quanto concerne la quantificazione del valore dell'ammortamento annuo detratto al capitale investito. Infatti il medesimo decreto 15/2005

stabilisce di impiegare il valore annuo dell'ammortamento dichiarato nella tabella 6. Pertanto i revisori avrebbero dovuto calcolare il valore del capitale investito netto sottraendo al capitale investito annuo il valore dell'ammortamento indicato nella tabella 6.

#### Tariffa discarica di Malagrotta

La società E. Giovi Srl ha presentato con nota prot. 33 del 23/2/2010 acquisita al prot. n. 60561 del 8/3/2010 avente ad oggetto "Istanza di revisione tariffaria concernente la discarica di Malagrotta" una istanza anche se non coerente con il decreto 15/2005;

La soc. E. Giovi Srl con nota prot. 219 del 13/12/2010 acquisita al protocollo della Regione in data 15/12/2010 il cui numero di protocollo non è totalmente leggibile ma pari a 47401/DB/04/06 istanza di revisione tariffaria sulla base del consuntivo 2009. A seguito di un incontro che si è tenuto in data 3/3/2011 sono state presentate integrazioni con nota prot. 49 del 14/3/2011 acquisita al prot. 77942 del 19/4/2011;

E' agli atti della documentazione che appare incompleta ma da quanto presente e dalla ricostruzione anche attraverso atti e documenti presenti, si rileva che la Regione Lazio con nota prot. 201942/DB/04/00 del 15/11/2011 dichiarava la propria incompetenza a provvedere per effetto della nomina del Commissario Delegato al superamento dell'emergenza;

Con nota prot. 78907 del 20/4/2012 l'Area trasmetteva al Commissario Delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma l'istanza di revisione e la documentazione relativa;

La nota 201942/2011 è stata annullata con sentenza del TAR 3440/2012 successivamente impugnata al Consiglio di Stato da AMA e respinta con sentenza 275/2015;

Agli atti del fascicolo è stata rinvenuta corrispondenza oltre ad una relazione redatta da Pelino e Pirrottina avente ad oggetto "Valutazione di conformità del calcolo economico finanziario per la revisione della tariffa di accesso nella discarica sita in comune di Roma, località Malagrotta, condotta in gestione dalla E. Giovi Srl;

Dalla lettura della relazione, pur se mai approvata, emerge che non ricorrevano le condizioni per la modifica della tariffa in quanto la variazione determinata non superava il 10% di quella originaria. In ogni caso alla istanza presentata sulla determinazione della tariffa di accesso alla discarica di Malagrotta la Regione Lazio non ha mai provveduto a definire e concludere il procedimento amministrativo;

Pertanto, con il presente atto, al fine di definire tutti i procedimenti aperti in materia tariffaria sul sito di Malagrotta nonché per completare la determinazione della tariffa relativamente agli impianti situati presso il Polo di Malagrotta si rende necessario, anche per superare il limiti della risposta al quesito 3 della verifica, definire anche la tariffa di accesso alla discarica di Malagrotta;

Tale determinazione viene effettuata solo ai fini della valutazione della unica ed effettiva tariffa di accesso che è quella relativa agli impianti TMB 1 e 2;

Si precisa che in base all'art. 3 dell'allegato al Decreto Commissariale 15, i soggetti interessati a complessi impiantistici composti da impianto di trattamento e da impianto di discarica dovranno compilare le tabelle di entrambi gli allegati. Pertanto non era corretto presentare due distinte istanze di tariffa ma una unica richiesta con allegate entrambe le tabelle;

Per questo motivo si ritiene in questa sede di non procedere alla definizione della tariffa della discarica di Malagrotta in base all'istanza presentata con prot. 219/2010 ma di considerarla all'interno della valutazione della tariffa degli impianti TMB Malagrotta 1 e 2;

#### Tariffa determinazione G09974 del 7/8/2015

A seguito di istanza da parte della E. Giovi Srl con determinazione G09974 del 7/8/2015, nelle more della definizione della determinazione della tariffa dei TMB 1 e 2 di Malagrotta non essendosi ancora pronunciato il Consiglio di Stato, si era stabilito di definire il maggior costo derivante dallo smaltimento/recupero/trasporto dei rifiuti presso impianti terzi a seguito della chiusura della discarica di Malagrotta. Pertanto era stata stabilita, in maniera provvisoria, la somma aggiuntiva di euro 36,48 da sommarsi alla tariffa già determinata con determinazione B7190/2011 rivalutata secondo legge. La determinazione dell'extra costo era stata fatta in un atto provvisorio fino alla definizione della tariffa che viene effettuata con il presente atto.

CONSIDERATO che la E. Giovi Srl con nota prot. 24 del 15/2/2016 ha sollecitato ad adempiere all'istanza di revisione tariffaria relativa al conferimento presso la discarica di Malagrotta presentata in data 13 dicembre 2010 e ad ottemperare alla sentenza del TAR Lazio n. 03440/2012;

RITENUTO che la determinazione della tariffa per la discarica di Malagrotta andava inserita in un'unica istanza tariffaria con gli impianti TMB1 e 2, così come disposto dallo stesso decreto 15/2005, si ritiene di dover procedere alla determinazione della tariffa della discarica ma di ricomprendere questi elementi nella unica tariffa di ingresso agli impianti TMB Malagrotta 1 e 2.

ATTESO che la tariffa viene determinata fino al 30/9/2013 considerando lo smaltimento presso la discarica annessa agli impianti e a far data dal 1/10/2013 (successivamente alla chiusura della discarica di Malagrotta), considerando i costi di trasporto e smaltimento/recupero presso impianti terzi.

VISTA la Relazione esplicativa del calcolo della tariffa agli atti dell'ufficio sottoscritta dal dirigente dott. Ing. Flaminia Tosini agli atti dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti;

ATTESO che nella relazione medesima viene calcolata la tariffa di accesso pari a:

- a) Tariffa di accesso alla discarica di Malagrotta 36,52 euro/ton
- b) Tariffa di accesso agli impianti TMB Malagrotta 1 e TMB Malagrotta 2 dal 20/9/2011 e fino al 30/9/2013 la tariffa di euro 96,26
- c) Tariffa di accesso agli impianti TMB Malagrotta 1 e TMB Malagrotta 2 dal 1/10/2013 la tariffa di euro 116,35

RITENUTO per quanto sopra, stabilire la seguente tariffa di accesso agli impianti denominati TMB Malagrotta 1 e 2 siti in loc. Malagrotta, Comune di Roma e gestiti dalla soc. E.Giovi srl al netto di ecotassa, benefit ambientale ed iva qualora dovuti

- a) Tariffa di accesso alla discarica di Malagrotta 36,52 euro/ton
- b) Tariffa di accesso agli impianti TMB Malagrotta 1 e TMB Malagrotta 2 dal 20/9/2011 e fino al 30/9/2013 la tariffa di euro 96,26
- c) Tariffa di accesso agli impianti TMB Malagrotta 1 e TMB Malagrotta 2 dal 1/10/2013 la tariffa di euro 116,35

RITENUTO modificare le precedenti determinazioni B7190/2011 e G9974/2015 nella parte relativa alla quantificazione della tariffa;

CONSIDERATO inoltre che le tariffe come appresso determinate, essendo diverse da quelle precedentemente determinate sia con determinazione B7190/2011 che con determinazione provvisoria G9974/2015, la E. Giovi Srl dovrà provvedere ai necessari conguagli

#### DETERMINA

Per quanto riportato in premessa che integralmente si richiama e a seguito delle considerazioni contenute nella verifica effettuata dal Ministero dell'Ambiente disposta dall'ordinanza n. 5750 del 2014 Consiglio di Stato sez. V, R.G. 9126 del 2012 nonché della Relazione esplicativa agli atti dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti

- 1) Di modificare le determinazioni B7190/2011 e G9974/2015 e di stabilire la seguente tariffa di accesso agli impianti denominati TMB Malagrotta 1 e 2 siti in loc. Malagrotta, Comune di Roma e gestiti dalla soc. E.Giovi srl al netto di ecotassa, benefit ambientale ed iva qualora dovuti;
  - Tariffa di accesso agli impianti TMB Malagrotta 1 e TMB Malagrotta 2 dal 20/9/2011 e fino al 30/9/2013 la tariffa di euro 96,26
  - Tariffa di accesso agli impianti TMB Malagrotta 1 e TMB Malagrotta 2 dal 1/10/2013 la tariffa di euro 116,35
- 2) Di dare atto che non è necessario procedere alla determinazione della tariffa di ingresso alla discarica di Malagrotta di cui alla istanza prot. 219/2010, in quanto era sufficiente presentare unica istanza per la determinazione della tariffa, ai sensi del Decreto 15/2005 compilando entrambe le tabelle A e B allegate al decreto e pertanto la tariffa di accesso determinata al punto 1 è comprensiva di entrambe. In ogni caso la tariffa di accesso alla discarica di Malagrotta a far data dalla richiesta è pari ad euro/ton 36,52
- 3) Di dare atto che in esito alla conclusione del procedimento di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale degli impianti TMB Malagrotta 1 e TMB Malagrotta 2 avviato, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con nota prot. n. 106966 del 26/2/2015, sarà contestualmente emessa, nel rispetto della L.R. 27/98, la tariffa di accesso a tali impianti.
- 4) Dare atto che a seguito delle tariffe così rideterminate si dovrà procedere al necessario conguaglio

Il presente provvedimento sarà notificato alla E. Giovi S.r.l. e sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, a Roma Capitale, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, all'ISPRA Servizio Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web della Regione Lazio [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti).

La documentazione tecnica ed amministrativa e tutti gli atti istruttori sono agli atti dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti a firma del Dirigente dell'Area medesima.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex

artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore  
Arch. Demetrio Carini